

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA**

- SEZIONE I -

R.G. 1073/2024

SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

per i Signori

<i>nome</i>	<i>cognome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>residenza</i>
Gian Franco	Agus		
Antonella	Arca		
Rosanna	Arcai		
Gabriella	Arippa		
Stefania	Atanasio		
Maria Maddalena	Baldino		
Angela	Becciu		
Marcello	Belfiori		
Valentina	Bertolinis		
Maria Giuseppina	Biancu		
Geraldine	Boni		
Luca Salvatore Bruno	Brignola		
Rossella	Brundu		
Barbara	Burla		
Vincenzina	Cabras		
Pierluigi	Cadeddu		
Alessandra Anna	Calvia		
Daniela	Cambuli		
Chiara	Canu		
Rebecca	Cardia		
Luisella	Cardias		
Giovanna	Carta		
Maria Giovanna	Carta		
Marianna	Carta		
Ramona	Carta		
Elena	Congiu		
Camilla	Coni		
Marilisa	Contini		

Piera	Corda
Maria	Cossu
Maria Grazia	Cossu
Sara	Costantino
Paola	D'Antonio
Margherita	Deiola
Maria	Delogu
Roberta Rita	Demelio
Rossana	Demontis
Claudia	Dentoni
Laura	Dettori
Nicola	Devilla
Giuseppina	Donati
Loredana	Era
Alessio	Erbi
Alice	Fadda
Giovanna	Fadda
Maria Pia	Faedda
Salvatorica	Falchi
Giorgio	Ferrai
Paola	Ferrelì
Maria Grazia	Fiori
Cristina	Floris
Sara	Foddìs
Maria Grazia	Fois
Maddalena	Franceschi
Marco	Frau
Federica	Garau
Elisabetta	Gessa
Maria Lucia	Giau
Pierino	Ieri
Marina	Kalb
Giulia	Laconi
Tamara	Laconi
Francesca	Ledda
Giovanni	Ledda
Maria Paola	Ligas

Tiziana	Ligas
Matteo	Littarru
Lorenza	Locci
Maria Giovanna	Loche
Silvia	Loi
Maria Talia	Longheu
Sabina	Lorrai
Monica	Lotta
Michele	Lugas
Graziano	Luiu
Davide	Maguledda
Daniela	Mameli
Maria Francesca	Manca
Genny	Marci
Patrizia	Marongiu
Giovanna	Marras
Anna Maria	Massidda
Rosa	Melis
Antonella	Meloni
Vanessa	Meloni
Claudia	Mereu
Daniela	Monni
Manuela	Morittu
Francesca	Muggianu
Barbara	Mulas
Marco	Mura
Francesca	Murgia
Marco	Murgioni
Stefania	Muscas
Maria Paola	Obinu
Paola	Orrù
Pierluigi	Ortu
Claudia	Pala
Antonio	Palmas
Rita	Palmas
Maria Assunta	Partolino
Luisa	Peppi
Daniela	Pia

Gabriella	Picciau
Sonia	Piedimonte
Rossana	Piga
Mario	Pilia
Alessio	Pinna
Antonello	Pinna
Simona	Pinna
Antonella	Pintus
Antonella	Piras
Maria Ilaria	Piras
Maria Grazia	Piras
Ilaria	Piras
Maria Lorenza	Pisano
Daniela	Pisano
Maria Filomena	Pisoni
Stefania	Pisu
Raffaella	Pitzeri
Raffaella	Porcu
Alba	Puddu
Angela Maria Rita	Puggioni
Maria Francesca	Pulina
Alessandro	Pusceddu
Eleonora	Salaris
Monica	Salaris
Daniela	Sanna
Fabiana	Sanna
Rita	Sanna
Alessia	Scarfi
Edith	Schintu
Paola	Schirra
Ramona	Secci
Irene	Sechi
Elisabetta	Serapiglia
Alessia	Serra
Stefania	Siccu
Barbara	Spano
Donatella	Stochino
Isabella	Stochino

Silvia Valentina	Tanda
Salvatorica	Tedde
Maria Pina	Tegas
Milena	Tegas
Veronica	Tempesta
Carla	Tidu
Giuseppe	Tuveri
Maddalena	Uleri
Katia	Valenti
Maria Cristina	Vargiu
Cinzia	Vidili
Doriana	Vinci

rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall'Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it> - <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio dell'Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procure allegate al ricorso introduttivo, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, i predetti indirizzi PEC e il telefax n. 011.19701445 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo;

nonché per i Signori

<i>nome</i>	<i>cognome</i>
Mariangela	Arca
Maria Luisa	Beccone
Francesca	Carboni
Rita	Carboni
Daniela	Carroni
Stefano	Concu
Rita	Congias
Raffaella	Cordedda
Franco	Cossu
Mariantonietta	Costa
Giovanni	Dettori
Laura	Fadda
Luana	Fadda

Giovanna Maria	Fele	
Cinzia	Fenudi	
Francesca	Floris	
Clara	Fronteddu	
Giuseppina	Gabbas	
Carla	Ganga	
Elena Raimonda	Ghirra	
Sabina Maria Antonietta	Guria	
Giovanna	Iai	
Stefania	Ledda	
Rosalba	Licheri	
Irene	Manca	
Laura	Mancini	
Piera Angela	Meloni	
Benedetta	Muredda	
Mariangela	Musina	
Maria Elena	Piga	
Laura	Porcu	
Immacolata	Puddu	
Giovanni	Puggioni	
Lucia	Puggioni	
Angela	Rojch	
Anna	Sanna	
Sara	Sanna	
Salvatora	Spanu	
Antonella	Tupponi	
Valentina	Turnu	
Giuseppina	Vargiu	
Pierina	Vera	

rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C), dall'Avv. Martino Salis (C.F. SLSMTN75D30F979F, <avv.martinosalis@pec.it>) e dall'Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it> - <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio dell'Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procure allegate al ricorso introduttivo, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA,

i predetti indirizzi PEC e il telefax n. 011.19701445 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Sau e Giovanni Parisi;

- **ARES Sardegna - Azienda Regionale della Salute** (C.F. 03990570925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Trudu;

- **ASPAL - Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro** (C.F. 92028890926), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Barberio;

nonché contro / e nei confronti

- **Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari** (C.F. 02884000908), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Soro;

- **Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura** (C.F. 02891650901), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Olbia, Via Bazzoni Sircana n. 2-2a;

- **Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro** (C.F. 01620420917), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Nuoro, Via Amerigo Demurtas n. 1;

- **Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell'Ogliastra** (C.F. 01620420917), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Lanusei, Via Piscinas n. 5;

- **Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano** (C.F. 01258180957), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Angelo Miscali;

- **Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano** (C.F. 03990320925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Schirru;
- **Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Iglesiente** (C.F. 03990310926), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Carbonia, Via Dalmazia n. 83;
- **Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari** (C.F. 03990560926), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Selargius, Via Piero Della Francesca n. 1;
- **Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” (ARNAS)** (C.F. 02315520920), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Piazzale Ricchi n. 1;
- **Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Cagliari** (C.F. 03108560925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Via Ospedale n. 54;
- **Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari** (C.F. 02268260904), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Sassari, Viale San Pietro n. 10,

nonché nei confronti di

- **Graziella Mundula** [REDACTED]
[REDACTED]

- **Marilena Porqueddu** [REDACTED]
[REDACTED]

per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 2 ottobre 2024, n. 38/9 avente oggetto “*Cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati e disoccupate professionalmente qualificati (infermieri e OSS) da attivarsi presso le Aziende del Servizio sanitario regionale. Criteri e modalità di attuazione.*”

Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, art. 13, comma 1” (doc. 1) e relativi allegati A - *“Ripartizione risorse - annualità 2024”* (doc. 1a), B *“Schema proposta progettuale”* (doc. 1b) e C *“Assunzioni di personale a tempo determinato presso le aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi della L.R. n. 13/2024. Definizione dei parametri di avviamento a selezione, dei criteri e delle modalità di reclutamento”* (doc. 1c), nelle parti precisate e nei termini indicati nel ricorso introduttivo;

con i primi motivi aggiunti:

- della determinazione 8 novembre 2024, n. 5421 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) con cui sono stati approvati i progetti presentati dalle Aziende del SSR (doc. 17) e dei relativi Allegato A (doc. 18) e della nota di trasmissione ad ASPAL del 12 novembre 2024 (doc. 19);

- della determinazione ASPAL 21 novembre 2024, n. 3923 avente a oggetto *“Cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati e disoccupate professionalmente qualificati (Infermieri e OSS) ex l. r. 13/2024, art. 13, comma 1. Individuazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento e contestuale approvazione della circolare operativa e della relativa modulistica”* (doc. 20) e dei relativi allegati come di seguito specificati:

-- della *“Circolare operativa ASPAL per la gestione del procedimento amministrativo di avviamento a selezione nell’ambito dei cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati e disoccupate professionalmente qualificati (OSS e Infermieri) di cui all’allegato C alla DGR n. 38/9 del 2.10.2024”* (doc. 21);

-- del modello di *“Avviso pubblico”* di selezione *“per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore pubblico corrispondente, di personale A TEMPO DETERMINATO da impiegare presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale con qualifica di OSS nell’ambito delle sedi e articolazioni di cui all’allegato A”* (doc. 22);

-- del modello avente oggetto *“Richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) da impiegare presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. n. 13 del 18/09/2024”* (doc. 23);

- della nota ARES 29 novembre 2024, prot. PG 69825 avente a oggetto *“Richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) da impiegare presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. n. 13 del 18/09/2024”* (doc. 24);

- della determinazione ASPAL 2 dicembre 2024, n. 4059 avente a oggetto *“Approvazione avviso pubblico per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di OSS da destinare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della l.r. n. 13 del 18/09/2024, art. 13, comma 1”* (doc. 25) e del relativo allegato consistente nell’*“Avviso pubblico”* di selezione *“per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore pubblico corrispondente, di personale A TEMPO DETERMINATO da impiegare presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con qualifica di OSS, nell’ambito delle sedi sottoindicate”* (doc. 26);

- delle proposte progettuali presentate dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari, Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura, Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro, Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell’Ogliastra, Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano, Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari, Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione *“G. Brotzu”* (ARNAS), Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Cagliari, Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari (doc. 27);

- ove occorrer possa, della guida alla presentazione della domanda di partecipazione ai cantieri occupazionali sperimentali (doc. 29);

con i presenti motivi aggiunti:

- della determinazione n. 483 del 18 febbraio 2025 del Direttore del servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance CPI di Sassari dell'ASPAL con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati ammessi ed elenco degli esclusi, nonché delle relative tabelle allegate A e B (doc. 39, 39a, 40, 41);

- della determina dipartimentale n. 204 del 21 febbraio 2025 AOU Sassari (doc. 43);

- della determina dipartimentale n. 248 del 28 febbraio 2025 AOU Sassari (doc. 44);

- della convocazione per la prova di idoneità della AOU Sassari (doc. 45);

- delle determina dipartimentale n. 298 del 13 marzo 2025 della AOU Sassari (doc. 45bis);

- della convocazione per la prova di idoneità della Direzione generale della AOU Cagliari (doc. 46);

- dell'elenco dei candidati idonei per l'AOU di Cagliari (doc. 47);

- dell'esito prova idoneità dell'AOU Cagliari del 4 aprile 2025 (doc. 47a);

- dell'esito prova idoneità dell'AOU Cagliari del 8 aprile 2025 (doc. 47b);

- della convocazione per la prova di idoneità ARNAS Brotzu (doc. 48);

- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Cagliari n. 129 del 4 marzo 2025 (doc. 49);

- della convocazione per la prova di idoneità dell'ASL Cagliari (doc. 50);

- dei verbali n. 1, 2, 3, 4 e 5 della Commissione esaminatrice nominata dall'ASL Cagliari (doc. 50a);

- dell'elenco nominativo dei candidati idonei dell'ASL Cagliari (doc. 50b);

- della convocazione per la prova di idoneità dell'ASL Gallura (doc. 51);

- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Gallura n. 112 del 3 marzo 2025 (doc. 52);
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Medio Campidano n. 142 del 18 marzo 2025 (doc. 53);
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Medio Campidano n. 260 del 2 aprile 2025 (doc. 54);
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Nuoro n. 234 del 4 marzo 2025 (doc. 55);
- della convocazione per la prova di idoneità dell'ASL Ogliastra (doc. 56);
- della deliberazione n. 131 del 18 marzo 2025 del Direttore generale dell'ASL Ogliastra di approvazione del verbale della commissione esaminatrice (doc. 57);
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Ogliastra n. 105 del 27 febbraio 2025 (doc. 58);
- dell'elenco (numerico) dei soggetti idonei dell'ASL Ogliastra del 17 marzo 2025 (doc. 59);
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Oristano n. 116 del 25 febbraio 2025 (doc. 60);
- dell'esito delle prove di idoneità dell'ASL Oristano (doc. 61);
- della convocazione per la prova di idoneità dell'ASL Oristano (doc. 62);
- del calendario delle prove di idoneità dell'ASL Oristano (doc. 63);
- dei verbali n. 1, 2, 3, e 4 della Commissione di valutazione dell'ASL Oristano e dei relativi allegati, ivi compresa la graduatoria degli idonei (doc. 63.a);
- dell'avviso convocazione prove idoneità ASL Sassari (doc. 64);
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Sassari n. 195 del 14 marzo 2025 di nomina commissione (doc. 65);
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Sulcis Iglesiente n. 178 del 3 marzo 2025 di nomina commissione esaminatrice (doc. 66);
- dell'elenco idonei ASL Sulcis Iglesiente (doc. 67);

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati, compresi gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici nominate dalle Aziende sanitarie, gli atti di convocazione alle prove di idoneità, i verbali delle prove di idoneità, le graduatorie degli OSS selezionati e i contratti di lavoro stipulati dalle singole Aziende sanitarie, anche se non conosciuti

nonché per la condanna ex art. 30, CPA,

al risarcimento dei danni ingiusti subiti dai ricorrenti.

FATTO

1. Successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare 20 gennaio 2025, n.13 adottata da codesta Ecc.ma Sezione, al termine del relativo procedimento amministrativo durato appena 46 giorni (come ipotizzato e preannunciato dai ricorrenti) con provvedimento 18 febbraio 2025, n. 483 ASPAL ha approvato la graduatoria definitiva dei candidati ammessi ai cantieri sanitari OSS oggetto del presente giudizio (doc. 42).

2. In ragione delle motivazioni espresse nella citata ordinanza e in conseguenza dell'adozione degli ulteriori atti, oggi impugnati, con i quali è stato dato concreto avvio ai cantieri sanitari, in data 18 febbraio 2025 è stata presentata un'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 71 CPA, accogliendo la quale l'Ill.mo Presidente ha fissato l'Udienza pubblica dell'11 giugno 2025 per la discussione del ricorso.

3. A seguito dell'approvazione da parte dell'ASPAL della graduatoria definitiva dei candidati ammessi, come indicati nella Tabella A allegata alla determinazione n. 483/2025, cit., tutte le Aziende sanitarie che avevano presentato i vari progetti hanno provveduto, nel corso del mese di marzo 2025, a nominare le commissioni esaminatrici e a convocare i candidati ammessi per l'espletamento della prova di idoneità, secondo quanto previsto nell'avviso di selezione e nella circolare operativa impugnati con i primi motivi aggiunti.

4. All'esito delle suddette prove di idoneità, alcune Aziende hanno già stipulato i relativi contratti a tempo determinato con gli OSS selezionati, che quindi attualmente stanno operando all'interno dei vari presidi ospedalieri. Lungi

dall'essere impiegati esclusivamente nei progetti redatti dalle singole Aziende regionali, i suddetti OSS sono stati inseriti nella normale organizzazione di lavoro delle strutture sanitarie. In buona sostanza, essi svolgono le attività che dovrebbero invece essere riservate agli OSS idonei inseriti nelle graduatorie del concorso 2022, in quanto in possesso delle competenze e delle professionalità necessarie all'espletamento di delicate funzioni in ambito sanitario che implicano un contatto diretto con pazienti spesso "fragili" e bisognosi di assistenza specifica.

5. I provvedimenti e gli atti sopra citati sanciscono, da un lato, la conclusione del procedimento finalizzato alla selezione degli OSS dei cantieri sanitari sperimentali per l'annualità 2024 e, dall'altro lato, il loro concreto avvio ai sensi dell'art. 13, LR Sardegna 13/2024 e della DGR 2 ottobre 2024, n. 38/9, già gravati sotto molteplici profili con il ricorso introduttivo.

6. Si deve rilevare come l'approvazione da parte delle singole Aziende sanitarie delle graduatorie degli OSS risultati idonei per i cantieri sanitari produca anche effetti processuali di non poco conto. Infatti, a partire da questo momento vengono in rilievo gli interessi di tali soggetti, che assumono la specifica qualifica di "controinteressati sopravvenuti".

7. Con istanza 9 aprile 2025 i ricorrenti chiedevano all'Ill.mo Presidente di essere autorizzati ai sensi dell'art. 41, CPA, alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, in ragione dell'elevato numero dei soggetti risultati idonei e della difficoltà di reperimento degli indirizzi di residenza. Al contempo, con la suddetta istanza si chiedeva *ex art. 53, CPA*, di provvedere all'abbreviazione dei termini processuali successivi a quelli di notifica al fine di garantire i termini a difesa senza necessità di rinvio dell'udienza di merito già fissata per l'11 giugno 2025.

8. Con decreto 15 aprile 2025, n. 90, l'Ill.mo Presidente disponeva la notificazione per pubblici proclami, ordinando ad ASPAL di depositare entro il 22 aprile 2025 l'elenco dei nominativi dei soggetti inseriti nella graduatoria dei candidati di cui alla tabella A allegata alla determinazione n.483 del 18 febbraio 2025, nonché

l'abbreviazione alla metà dei termini processuali di cui agli articoli 71, comma 5 e 73 (e 46, ove considerato applicabile), CPA, rinviando l'udienza di merito al 16 luglio 2025 a garanzia del contraddittorio e nel rispetto della ragionevole durata del giudizio. Il citato decreto era quindi notificato a tutte le parti del giudizio.

9. Successivamente, all'esito di apposita istanza di chiarimento del 16 aprile 2025, l'Ill.mo Presidente adottava il decreto in rettifica 17 aprile 2025, n. 95, ritualmente notificato dai ricorrenti.

10. Con i presenti motivi aggiunti, si impugnano gli ulteriori provvedimenti e atti in epigrafe specificati, in quanto gravemente illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

7. Violazione dell'art. 97, Cost.; degli artt. 1, comma 2 bis e 3, L 241/1990; dell'art. 7, comma 6, LR Sardegna 1/2023; dell'art. 5, LR Sardegna 37/2016; degli artt. 35, c. 5 ter e 36, DLGS 165/200; degli artt. 6 e 52, LR Sardegna 31/1998; della DGR 24 luglio 2024, n. 26/13; della DDG ARES 30 ottobre 2023, n. 262 (*"Regolamento riguardante la disciplina delle procedure concorsuali/selettive e delle modalità di scorrimento delle graduatorie"*); del bando del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 57 posti di *"Operatore socio sanitario - Area degli Operatori"*, cit.; dei principi di imparzialità e buon andamento; del principio di legalità; dei principi del legittimo affidamento e della buona fede.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza complessiva dell'azione amministrativa; per carenza e comunque difetto di motivazione; per insufficienza di istruttoria.- Sviamento di potere.- Illegittimità in via derivata.-

7.1. Fermi e impregiudicati i motivi sollevati con il ricorso introduttivo avverso la gravata DGR 38/9, nonché le censure formulate con i motivi aggiunti del 23 dicembre 2024 avverso i successivi provvedimenti, che si devono intendere qui tutti integralmente richiamati, si deve sottolineare come gli ulteriori atti adottati

dalle Amministrazioni resistenti in esecuzione della citata deliberazione sono affetti dai medesimi gravi vizi, in quanto alla stessa conseguenti e dunque fondati sugli stessi erronei originari presupposti, con conseguente illegittimità degli stessi in via derivata.

7.2. Infatti, trattandosi di atti successivi e consequenziali ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 23 dicembre 2024, i provvedimenti qui gravati costituiscono la concreta e definitiva attuazione della misura prevista dall'art. 13 LR Sardegna 13/2024 con riferimento alla prima annualità (2024) finanziata dalla RAS. Essi riguardano la fase conclusiva del procedimento avviato dalle Amministrazioni resistenti e volto alla “selezione” degli OSS da adibire ai cantieri sanitari occupazionali. Gli stessi confermano appieno la fondatezza delle censure già mosse in ordine alla palese e grave violazione della normativa, sia statale che regionale, sull'accesso al pubblico impiego e sullo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, rafforzando altresì i motivi di censura sollevati anche in relazione alla contrarietà ai principi del buon andamento, dell'imparzialità e del legittimo affidamento, giacché emerge ancor più chiaramente l'irragionevolezza della complessiva azione amministrativa posta in essere dalla Regione e dagli altri Enti coinvolti (ASPAL e ARES).

7.3. Ora più che mai si può affermare che non vi sia alcun dubbio che, nell'ambito del lavoro a tempo determinato, i cantieri sanitari generino una vera e propria sovrapposizione tra le graduatorie che sono state stilate all'esito delle selezioni svolte dalle varie Aziende sanitarie, così come disciplinate nell'avviso pubblico ASPAL del 2 dicembre 2024 e le undici graduatorie di idonei (tra cui i ricorrenti) del concorso OSS 2022.

Invero, gli OSS dei cantieri sono stati assunti dalle Aziende del SSR con contratti aziendali a tempo determinato e, come anticipato in fatto (si v. *supra*, punto 4) risultano inseriti a tutti gli effetti nei turni ospedalieri, con la conseguenza che, come già segnalato, invece di essere impiegati esclusivamente nei progetti

sperimentali a suo tempo redatti dalle ASSR, gli stessi svolgono le medesime funzioni degli OSS idonei delle graduatorie del concorso 2022, andando così a colmare le carenze di personale lamentato dalle stesse Aziende, che dovrebbero invece trovare copertura esclusivamente mediante l'assunzione degli idonei del concorso 2022.

E ciò nonostante che:

- ARES abbia in questa sede affermato che *“gli inserimenti lavorativi non riguardano chiaramente lo svolgimento delle mansioni proprie dei dipendenti individuati nelle piante organiche delle Aziende sanitarie, come declinati dal CCNL e dagli atti aziendali, che è svolta dalle figure professionali previste nei CCNL e reclutate, mediante procedura selettiva concorsuale nei limiti della capacità assunzionale delle Aziende”* (si v. del 10 gennaio 2025, pag. 5).

- la Regione abbia sostenuto che le attività svolte dagli OSS dei cantieri *“non comportano lo svolgimento delle mansioni proprie dei dipendenti individuati nelle piante organiche delle Aziende sanitarie, determinati nell'Atto aziendale. Si tratta di misure del tutto distinte e indipendenti dalle assunzioni effettuate dalle Aziende sanitarie, in base alla loro capacità assunzionale, per lo svolgimento dei servizi indicati nell'Atto aziendale...Si tratta di specifici progetti che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività aggiuntive di supporto rispetto alle attività ordinarie svolte all'interno delle Aziende sanitarie”* (memoria RAS 9 gennaio 2025, pag. 3).

Affermazioni generiche che non trovano conferma nella realtà dei fatti, chiaramente smentite dagli atti organizzativi dei presidi ospedalieri. Tale *modus operandi* costituisce aperta violazione dell'art. 32 Cost., dal momento che la misura sperimentale prevista dalla contestata norma regionale prevede che, sulla base del mero requisito della disoccupazione, venga inserito nell'organizzazione sanitaria pubblica personale sanitario chiamato a svolgere delicate attività a diretto contatto con i pazienti delle diverse strutture del SSR.

7.4. Pertanto, i timori palesati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti del 23 dicembre 2024 si sono rivelati fondati. Il meccanismo dei cantieri occupazionali OSS comporta l'introduzione all'interno dei presidi ospedalieri di soggetti che, senza che sia stata debitamente accertata – ossia mediante concorso pubblico, come richiesto dall'art. 97, Cost. – la competenza e la professionalità, sono chiamati a svolgere in ambito sanitario attività a diretto contatto con i pazienti in luogo di OSS risultati idonei all'esito di apposito concorso pubblico le cui graduatorie sono in corso di validità.

A tal proposito si ricorda che con il ricorso introduttivo, come sottolineato anche da codesta Ecc.ma Sezione nell'ordinanza n.13/2025, cit., è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, LR Sardegna 13/2024, in quanto detta disposizione (se non interpretata in modo costituzionalmente orientato nel senso di garantire l'integrale scorrimento delle 11 graduatorie vigenti) viola evidentemente l'art. 97 Cost., giacché consente alle ASSR di avvalersi di personale sanitario “selezionato” con una procedura che nulla ha a che vedere con il concorso pubblico propriamente inteso. Ciò a maggior ragione nella fattispecie *de quo*, caratterizzata dalla esistenza di una graduatoria – approvata solo un mese prima dall'adozione della contestata legge regionale – formata a seguito del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dalla Regione nel 2022, che anche grazie alle prove pratica e orale ha consentito di accertare la competenza e la preparazione professionale dei candidati poi riconosciuti, per quanto qui più interessa, idonei e quindi inseriti in graduatoria.

7.5. Una norma, quella qui gravata, a tutti gli effetti inquadrabile alla stregua di “legge-provvedimento”, carente del necessario supporto delle necessarie ragioni di interesse pubblico e che viola i principi di eguaglianza e ragionevolezza, introducendo disparità di trattamento ingiustificate e arbitrarie per favorire gli OSS disoccupati su quelli idonei del concorso 2022, non recando alcuna motivazione di interesse generale che possa ritenersi prevalente rispetto ai principi sottesi agli artt. 32 e 97, Cost.

7.6. Risulta inoltre confermato che le ASSR vanno a soddisfare il fabbisogno di OSS assumendoli dai cantieri occupazionali, in quanto i relativi costi sono finanziati direttamente dalla Regione, senza dunque gravare sui loro bilanci.

Da qui deriva, per un verso, che lo scorrimento delle undici graduatorie del concorso OSS 2022 – contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti – non viene garantito; per altro verso che, come già rilevato, la misura dei cantieri occupazionali prevista per il triennio 2024-2026 supererà temporalmente l'efficacia e la validità delle suddette graduatorie, che scadranno nel giugno 2026. Invero, i progetti delle SSR che saranno inseriti nei cantieri finanziati con fondi 2025 e 2026 si concluderanno con ogni probabilità con lo scadere nel 2028.

Tale fatto, in mancanza dell'annullamento degli atti impugnati, determinerà il conseguente definitivo ed ingiusto pregiudizio per gli odierni ricorrenti, risultati idonei all'esito di una procedura concorsuale a seguito del positivo superamento di tutte le prove (preselettiva, orale e pratica-attitudinale).

7.7. Gli OSS dei cantieri occupazionali sono sottoposti ad una prova di idoneità meramente formale, come può agevolmente evincersi dal fatto che il numero dei candidati ammessi coincide con quello dei candidati selezionati. Il che conferma che la “selezione” degli OSS dei cantieri si fonda esclusivamente sui dati reddituali e sullo status disoccupazionale e non sulla verifica delle competenze e professionalità a svolgere attività sanitarie all'interno dei presidi ospedalieri.

7.8. Infine, in merito alla riserva del 60% dei posti disponibili in favore degli idonei delle graduatorie OSS in corso di validità (art. 5, allegato C, DGR 38/9, doc. 1c, e art. 7 dell'avviso ASPAL, doc. 26), che avrebbe dovuto assicurare una tutela agli idonei del concorso secondo le avverse prospettazioni, si deve sottolineare come tale strumento si sia rivelato, all'esito della procedura di reclutamento per i cantieri sanitari, inapplicabile/inapplicato in concreto.

Infatti, quel 60% si è tradotto nel 7,3%, essendovi state soltanto 156 domande di OSS idonei del corso 2022 su 2.126 OSS utilmente graduati.

Questa misura si appalesa del tutto inadeguata, oltre che ingiusta giacché la stessa non prevede una chiamata diretta degli OSS idonei.

Anche per questi motivi i provvedimenti impugnati si manifestano illegittimi.

7.9. Alla luce di quanto premesso, con gli odierni motivi aggiunti si chiede l'annullamento dei provvedimenti e atti gravati per le stesse ragioni di fatto e di diritto già esposti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti del 23 dicembre 2024 che, in ossequio al principio di sinteticità degli atti *ex art. 3, CPA*, qui si intendono integralmente riproposti e riprodotti a valere quali mezzi di gravame volti a dimostrare l'illegittimità derivata dei provvedimenti e atti in epigrafe specificati.

* * *

Per tutti questi motivi,

SI CHIEDE

che, in accoglimento dei presenti motivi aggiunti, del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti del 23 dicembre 2024, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via principale:

-- nel merito, annullare i provvedimenti e gli atti tutti impugnati nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto;

-- condannare la Regione Sardegna al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti per l'inadempimento colposo all'obbligo assunzionale in quanto idonei nelle graduatorie del concorso OSS 2022;

- in via subordinata:

-- in via incidentale sollevare la questione di legittimità costituzionale della LR Sardegna 13/2024 in riferimento agli artt. 3, 32, 51 e 97 Cost., per le ragioni espresse nel secondo motivo della parte in diritto del ricorso introduttivo, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, al contempo, sospendendo il giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di

costituzionalità;

-- nel merito, annullare i provvedimenti e gli atti tutti impugnati nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto;

-- condannare la Regione Sardegna al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti per l'inadempimento colposo all'obbligo assunzionale in quanto idonei nelle graduatorie del concorso OSS 2022.

Si producono i documenti richiamati nel sopra esteso atto.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 325.

* * *

Torino-Cagliari, 22 aprile 2025



Occhiena
Massimo
AVVOCATO
22.04.2025
12:40:34
GMT+02:00

Prof. Avv. Massimo Occhiena

Avv. Sara Merella

Avv. Martino Salis